



## **Tribunale Ordinario di Benevento**

Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del giudice designato dr. Pietro Vinetti, ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa iscritta al n.R.G. 5404 /2019 avente ad oggetto ricorso ex art.703 c.p.c.

Tra

**GALEAZZA ANTONIO**, rappr. e dif. dall'avv. **COSTANZO GIUSEPPINO**, giusta procura agli atti del fascicolo telematico, presso cui è el.mente domiciliato

ricorrente

e

**DOTTO MORCONE S.R.L.** in persona del leg. rappr. p.t., rappr.to e difeso dall'avv. **CAMPESE UGO**, presso cui è el.mente domiciliato, giusta procura agli atti del fascicolo telematico,

resistente

§§§

Esaminati gli atti di causa, sciogliendo la riserva formulata all'udienza del 29/01/2021, decorso il concesso termine per note, va osservato quanto segue.

Il ricorrente lamentava lo spoglio, ad opera della società convenuta, di un proprio terreno, che sarebbe, dopo il febbraio 2019, stato occupato da parte ricorrente, che vi avrebbe realizzato una strada che sarebbe stata posta in essere difformemente dalle planimetrie e mappe ufficiali. Per la reintegra nel possesso mediante rimessione in pristino, l'istante conveniva in giudizio la società resistente.

Si costituiva regolarmente Dotto Morcone s.r.l., rilevando l'inammissibilità della domanda avversaria siccome fondata sul diritto di proprietà dell'istante e non sullo *ius possessionis*; la condotta posta in essere *ex adverso*, poi, non costituirebbe condotta privativa del possesso in capo al ricorrente ma mera modifica dei luoghi, idonea ad integrare, piuttosto, un'azione di manutenzione nel possesso; infine, parte resistente eccepiva l'intervenuta decadenza della domanda *ex adverso* proposta, poiché l'immissione in possesso del fondo del ricorrente sarebbe avvenuta sin dal settembre 2017.

Nel corso dell'udienza di comparizione fissata veniva sentito il ricorrente di persona, il quale dichiarava: *“Il terreno di mia proprietà su cui la resistente ha realizzato la strada di cui mi dolgo non è stato espropriato e prima della realizzazione della strada era da me stato affittato a Senzamicci Domenico, che lo coltivava; mi pagava circa €100,00 all'anno per lavorarlo; io avevo l'interesse a tenerlo pulito. Ciò è avvenuto circa 10 anni fa; la strada fu realizzata più o meno nell'estate del 2018.”*

È lo stesso ricorrente, insomma, ad aver confermato, in sede di escussione, che l'evento asseritamente spoliativo sarebbe stato posto in essere oltre un anno prima della proposizione della domanda per cui è causa (il ricorso ex art.703 c.p.c. risulta depositato il 16/12/2019, oltre, quindi, l'anno dalla realizzazione della strada, avvenuto nell'estate 2018). Il fatto, poi, che il terreno fosse stato anche concesso in locazione a terzi, rende conto del fatto che la conoscibilità del fatto spoliativo da parte del ricorrente non poteva che essere quasi immediata, per il tramite del proprio conduttore.

La domanda è inammissibile.

Spese alla soccombenza, a carico del ricorrente in favore della resistente, liquidate come in dispositivo ex d.m.55/2014 scaglione sino a €26.000,00 valori minimi di liquidazione, stante la mancanza di complessità della fattispecie.

p.q.m.

Il Tribunale Ordinario di Benevento , in composizione monocratica, in persona del dott. Pietro Vinetti, così provvede:

- Dichiarare inammissibile la domanda;
- Condanna Galeazza Antonio al pagamento in favore di Dotto Morcone s.r.l. di spese e compensi di lite, che liquida in €1.439,10 per compensi, oltre spese forfettarie, cpa e iva.

Così deciso, in Benevento il 19/04/2021

Il giudice designato  
*dr. Pietro Vinetti*